

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 35/05

14 aprile 2005

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C- 128/03 e C-129/03

AEM Spa, AEM Torino Spa / Autorità per l'energia elettrica e per il gas e a.

LA MAGGIORAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER L'ACCESSO ALLA RETE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E PER L'USO DELLA MEDESIMA IMPOSTA IN ITALIA, A TITOLO TRANSITORIO, ALLE IMPRESE DI ENERGIA IDROELETTRICA O GEOTERMoeLETTRICA NON COSTITUISCE, DI PER SÉ, UN AIUTO DI STATO, IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE NON VI SONO ASSOGGETTATE

La direttiva 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica¹, è stata trasposta in Italia con il decreto legislativo n. 79/1999². Per l'accesso alla rete di trasmissione nazionale e l'uso della medesima, ai termini del detto decreto, è dovuto al gestore della rete un corrispettivo, il cui importo è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (AEEG).

Nel 2000, due delibere dell'AEEG³, nonché un decreto ministeriale⁴ hanno imposto alle imprese produttrici e distributrici di energia idroelettrica proveniente da centrali idroelettriche e geotermoelettriche, una **maggiorazione, transitoria e degressiva, del corrispettivo**. Secondo il giudice nazionale, tale maggiorazione è volta a porre rimedio ai vantaggi indebitamente tratti da tali imprese ed agli squilibri della concorrenza apparsi nel primo periodo (2000 – 2006) della liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica.

¹ GU L 27, pag. 20

² *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* 31 marzo 1999, n. 75, pag. 8.

³ Delibera dell'AEEG 20 dicembre 2000, n. 231/00, e delibera dell'AEEG 20 dicembre 2000, n. 232/00, relative alla definizione della maggiorazione ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale per l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per gli anni dal 2001 al 2006, *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, Supplemento ordinario del 5 gennaio 2001, n. 4, pag. 13.

⁴ Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 gennaio 2000, recante individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* 3 febbraio 2000, n. 27, pag. 12.

Dopo aver inutilmente contestato tale maggiorazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, la AEM SpA e la AEM Torino SpA hanno proposto un'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, che ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se la maggiorazione del corrispettivo costituisce un aiuto di Stato ai sensi del trattato CE e se è compatibile con la direttiva 96/92, nella parte in cui vieta qualsiasi discriminazione tra gli utenti della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica.

La natura dell'aiuto

La Corte di giustizia ricorda, anzitutto, che la nozione di aiuto di Stato non comprende soltanto le sovvenzioni, ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa. La nozione di aiuto, tuttavia, non riguarda le misure che introducono tra imprese una distinzione in materia di oneri risultante dalla natura e dalla struttura del sistema di oneri in questione.

La Corte rileva che la maggiorazione del corrispettivo è transitoria, degressiva e che è volta a compensare i vantaggi che le imprese produttrici e distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici e geotermoelettrici hanno tratto, dalla liberalizzazione del mercato. Conseguentemente, secondo la Corte, essa costituisce una differenziazione tra imprese in materia di oneri risultante dalla natura e dall'economia del sistema che pertanto, non costituisce, di per sé, un aiuto di Stato ai sensi del Trattato.

Tuttavia, la AEM e la AEM Torino hanno parimenti sostenuto che la maggiorazione del corrispettivo fa parte dei regimi di aiuti di Stato volti alla copertura dei costi non recuperabili di talune imprese di energia elettrica e all'incentivazione di nuovi impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili.

In mancanza di informazioni sufficientemente precise, la Corte non si è pronunciata in merito, ricordando peraltro che, secondo la sua costante giurisprudenza, le modalità di finanziamento di un aiuto possono rendere incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti complessivamente considerato che esse mirano a finanziare. In tal modo, se la maggiorazione del corrispettivo fa parte di un regime di aiuti (nel senso che i proventi della maggiorazione sono necessariamente destinati al finanziamento dell'aiuto stesso), la detta maggiorazione deve essere esaminata congiuntamente al regime medesimo.

Il principio dell'accesso senza discriminazioni alla rete

La direttiva 96/92/CE prevede un accesso alla rete nazionale di trasmissione senza discriminazioni. La Corte ha ricordato che il principio di non discriminazione vieta, da una parte, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall'altra, di trattare nello stesso modo situazioni differenti.

Nella specie, la Corte stabilisce che la direttiva non osta ad una misura, come quella italiana, poiché essa tratta in modo diverso situazioni non analoghe; spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che la maggiorazione del corrispettivo non ecceda quanto necessario per compensare il vantaggio di cui hanno beneficiato le imprese produttrici e distributrici di energia elettrica proveniente da impianti idroelettrici e geotermoelettrici, a seguito della trasposizione della direttiva.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR,DE, EN,IT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674